

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016, n. 62-4427

Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale". Istituzione del "Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni" (art. 16). Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse alla gestione del predetto Fondo.

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Viste:

- la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale si è proceduto alla riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario regionale piemontese (istituito con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) che ha assunto la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che (secondo lo schema dell'in house providing) esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione;
- l'art. 2, comma 2, lettera a) della predetta legge regionale che prevede la possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
- la DGR n. 14-2587 del 01.02.2016 che prevede che Finpiemonte, quale società finanziaria regionale, dovrà garantire la realizzazione delle attività affidate dalla Regione in gestione;
- la Legge regionale Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale" che all'articolo 16 prevede la costituzione del "Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni";

considerato che Finpiemonte S.p.A. gestisce, con apposita Convenzione, il "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti" ed ha quindi l'esperienza e le capacità per svolgere le attività connesse alla gestione del nuovo Fondo;

dato atto del contenuto del D.Lgs. n. 50/2016, titolo II in house;

dato atto che la Direzione Regionale Coesione Sociale intende, tramite il Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, gestire con modalità diretta le attività istruttorie dei seguenti procedimenti:

- Assegnazione contributi per patrocinio legale a favore di vittime di discriminazione;
- Revoca dei contributi per patrocinio legale a favore di vittime di discriminazione;

si ritiene necessario sulla base delle motivazioni sopra esposte, istituire il "Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni" e affidare a Finpiemonte S.p.A. la relativa gestione contabile per le attività di seguito indicate:

- ricezione e valutazione della documentazione necessaria per le erogazioni compreso l'antiriciclaggio,

- adempimenti contabili e amministrativi conseguenti,
- recupero delle risorse indebitamente percepite, nei casi previsti dal Regolamento o per irregolarità rilevate a seguito dei controlli da parte dell'Amministrazione Regionale,
- ogni altra attività connessa e funzionale a quelle previste ai punti precedenti;

si ritiene opportuno demandare alla Direzione Regionale Coesione sociale:

- l'approvazione e la sottoscrizione di uno schema di contratto che definisce i contenuti dell'affidamento, verificata la sussistenza dei requisiti per l'affidamento in house stabiliti dalla vigente disciplina in house di cui al D.Lgs n. 50/2016, "art. 192, relativamente alla valutazione di congruità";
- la predisposizione della determinazione dirigenziale che definisca le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le procedure per la valutazione delle medesime e l'assegnazione dei contributi.

Visti:

- il D.Lgs n. 165/2001 s.m.i. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la L.R. n. 23/2008 s.m.i.;
- il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la L.R. 23 marzo 2016, n. 5, Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale;
- la D.G.R. n. 1 – 3120 del 11.04.2016 recante "Approvazione delle Linee guida al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale";
- la D.G.R. n. 1 - 4364 del 15.12.2016, Legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie". Rimodulazione delle disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio 2016-2018, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

attestato che sul capitolo 141034/2016 sono presenti 200.000,00 per la costituzione del Fondo;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale unanime

delibera

Di istituire il "Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni" di cui all'articolo 16 della l.r. n. 5/2016.

Di assegnare a Finpiemonte S.p.A. (CF: 01947660013) la somma di euro 200.000,00 per la costituzione di detto Fondo, da prelevare sul capitolo n. 141034 del bilancio di previsione 2016.

Di stabilire che la Direzione Regionale Coesione Sociale, tramite il Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, gestisca con modalità diretta le attività istruttorie dei

procedimenti, tenuto conto che la predetta struttura regionale è in grado di farvi fronte con risorse umane, strumentali e professionali proprie.

Di demandare alla Direzione Regionale Coesione Sociale, per le motivazioni dettagliate in premessa:

- l' approvazione dello schema di contratto a norma di quanto stabilito dalla presente deliberazione, dalla "Convenzione quadro", approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010, modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 17-2516 del 30.11.2015 e dalla D.G.R. n. 1-3120 del 11.04.2016;
- verificata la sussistenza dei requisiti per l'affidamento in house stabiliti dalla vigente disciplina in house di cui al D.Lgs n. 50/2016, "art. 192, relativamente alla valutazione di congruità";
- l'adozione della determinazione dirigenziale di individuazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande e le procedure per l'assegnazione dei contributi, secondo le disposizioni vigenti in materia di invio telematico e utilizzando appositi moduli predisposti dall'Amministrazione regionale, nonché alle procedure per la valutazione delle medesime.

Di individuare:

- il termine di conclusione per il procedimento denominato "Assegnazione contributi per patrocinio legale a favore di vittime di discriminazione" in 90 giorni dal ricevimento della domanda;
- il termine di conclusione per il procedimento denominato "Revoca dei contributi per patrocinio legale a favore vittime di discriminazione" in 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca.

Il responsabile dei procedimenti è individuato nella responsabile "pro tempore" del Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti della Direzione regionale Coesione Sociale.

Il presente provvedimento è efficace per le domande presentate a decorrere dall'entrata in vigore della l.r. n. 5/2016 e sarà operativo dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale che prevede le modalità e le procedure per l'accettazione delle domande di ammissione al Fondo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)